

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL
FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE
ALLA PROGETTAZIONE,
ALLA DIREZIONE ED AL COLLAUDO DEI LAVORI**

- **APPROVATO CON D.C.A. N. 222 DEL 03-11-2003;**
- **ESAMINATO SENZA RILIEVI DAL SERVIZIO REGIONALE CONTROLLO ATTI CON D.D. N. 139/1CD del 13-11-2003;**
- **MODIFICATO CON D.C.A. N. 36 DEL 14-3-2005 AGLI ARTT. N. 9 – N. 11 comma 1) – N. 15 comma 1);**
- **MODIFICATO CON D.C.A. N. 21 DEL 07-3-2006 ALL'ART.N.13 comma 1);**
- **MODIFICATO CON D.C.A. N. 27 DEL 22-3-2007 ALL'ART.N.1 comma 1) ED ALL'ART. 7.**

VERBALE RSA del 15-7-2008 (sicurezza senza limiti di cumulo)

**CCDI ANNO 2009 – Firmato il 16-6-2010
(modificata tabella ripartizione incentivi di cui all'art.11)**

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL
FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE,
ALLA DIREZIONE ED AL COLLAUDO DEI LAVORI

(Art 18 della Legge n.109/1994, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 101/1995 convertito nella legge n. 216/1995, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 127/1997, dall'art. 2, comma 18 della legge n. 191/1998, dall'art. 9, comma 29, della legge 415/1998 e dall' 13, comma 4, della legge n. 144/1999).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del fondo interno costituito con una somma non superiore al **2% per cento** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. Il fondo viene ripartito, per ogni singola opera o atto di pianificazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento.

Art. 2
(Opere e lavori)

1. Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati dall'Ente come, per esempio: nuove opere, edilizie e di urbanizzazione, stralci successivi e di completamento di opere nuove, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni per le quali, è necessario provvedere ai progetti esecutivi per l'appalto.
2. L'ordine di priorità per la realizzazione delle opere o per la redazione del piano viene dato dai competenti organi dell'Amministrazione.

Art. 3
(Progetto esecutivo per l'appalto)

1. I progetti esecutivi per l'appalto devono avere i caratteri previsti dall'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché dal regolamento generale di attuazione, ovvero dalla disciplina regionale vigente e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, conformemente anche alle prescrizioni impartite dal responsabile unico del procedimento.
2. Per "progetto esecutivo", agli effetti del presente regolamento, si intende ciascuno dei progetti esecutivi (architettonico, strutturale, impiantistico ecc.) in cui si articola il progetto a base d'appalto.

Art. 4
(Responsabile unico del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento, è nominato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nell'ambito del personale tecnico dell'Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti, in sede di elaborazione del programma triennale di cui all'art. 14 della legge.
2. Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano, le funzioni previste dalla legge stessa e dal regolamento di attuazione, nonché il coordinamento del gruppo di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei lavori, tenendo contatti diretti con il Dirigente stesso per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgano problemi di qualsiasi natura.

Art. 5
(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto esecutivo, all'aggiudicazione del contratto ed alla esecuzione dell'opera, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, contestualmente alla nomina del responsabile unico, costituisce un gruppo di lavoro, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste.

2. Le figure da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.

3. I criteri di scelta, sono, a titolo esemplificativo:

- a) limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigenti;
- b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l'opera si riferisce;
- c) qualità ed entità dell'opera da realizzare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi.

4. Il Dirigente convoca una riunione durante la quale, congiuntamente con il responsabile unico e con i componenti del gruppo di lavoro, si provvede a:

- a) individuare l'opera da realizzare o il piano da progettare;
- b) stabilire tutti i passaggi richiesti, incluse le fasi principali (progettazione, affidamento ed esecuzione);
- c) determinare le date di inizio e di fine per le rispettive attività;
- d) individuare i componenti del gruppo di lavoro che dovranno eseguire ciascuna attività, stimando la quantità di lavoro necessario;
- e) assegnare le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle attività stesse;
- f) individuare i costi di ogni singola attività;
- g) verificare la compatibilità del costo complessivo con quello previsto per l'opera;
- h) attribuire le aliquote per l'individuazione dei compensi da ricavare dal fondo;
- i) programmare le modalità di informazione periodica del responsabile unico da parte dei componenti del gruppo di lavoro, in merito all'avanzamento delle attività;
- l) programmare momenti periodici di verifica comune della realizzazione del programma, al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per il suo rispetto, ovvero per il suo adeguamento.

5. Tale programmazione viene formalizzata in idonea documentazione a cura del responsabile del procedimento.

6. Le quote del fondo vengono assegnate dal Dirigente a ciascun dipendente del gruppo in modo da assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche dell'opera da realizzare o del piano da redigere.

Art. 6
(Istituzione del fondo)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 11.2.1994 n. 109, viene istituito il Fondo interno di incentivazione della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo, da ripartire tra il personale dell'Istituto secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

Art. 7
(Ammontare del fondo)

1. Nel caso di opere o lavori il fondo è così calcolato:

- importi inferiori alla soglia comunitaria: **2%**;
- importi dalla soglia comunitaria sino al doppio della medesima: 1,0%;
- Importi superiori al doppio della soglia comunitaria: 0,8%.

2. Nel caso di atti di pianificazione viene computato il 30 per cento della tariffa professionale così come risulta dal quadro tecnico-economico approvato.
3. Gli importi del fondo si intendono al lordo degli oneri accessori a carico dell'Ente.

Art. 8

(Calcolo dell'importo da imputare al fondo)

1. Per ciascuna opera o piano per il quale l'Ente abbia fatto ricorso a parziali collaborazioni esterne, sia di carattere meramente esecutivo, che specialistiche, la quota che affluisce al fondo viene rapportata all'incidenza percentuale delle prestazioni effettivamente svolte dai dipendenti.

Art. 9

(Modalità di gestione del fondo)

1. Le somme che vanno a costituire il Fondo vengono contabilizzate in capo al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento, sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione indicati al successivo articolo 11.

Art. 10

(Erogazione degli incentivi)

1. Le spettanze individualmente maturate, a norma dei vigenti CCNL - Enti Locali, vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria per i dipendenti di qualifica non dirigenziale ed a titolo di retribuzione di risultato per i dirigenti. Le somme di spettanza di questi ultimi sono preventivamente ridotte del 10 % a titolo di spese generali. Per quanto riguarda gli altri contratti si fa riferimento a quanto previsto dagli stessi.

2. Il Dirigente dell'Ufficio può autorizzare la liquidazione di acconti in base alle scadenze individuate nell'apposito documento, previa verifica del rispetto dei tempi in esso previsti.

3. A tali scadenze si considera liquidabile, salvo conguaglio finale, sino ad un massimo dell'80%:

a) delle somme relative ai progetti esecutivi che hanno ottenuto l'approvazione da parte degli organi competenti, previa verifica del rispetto dei tempi di programmazione e delle norme di legge e regolamentari, in particolare per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni e concessioni idonee per poter eseguire l'opera;

b) delle somme relative all'aggiudicazione dei contratti stipulati dall'Ente;

c) delle somme relative alla direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera eseguiti.

4. Dopo l'approvazione del collaudo dell'opera o del piano, il responsabile unico redige una relazione in cui evidenzia i risultati raggiunti, confrontandoli con il programma iniziale, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risolverle, l'apporto fornito dai vari componenti del gruppo ed una valutazione dello stesso al fine dell'attribuzione, in tutto o in parte, del compenso previsto.

5. L'attività del responsabile unico è valutata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

6. Il residuo 20% è erogato successivamente all'approvazione del collaudo dell'opera, sulla base delle valutazioni sopra indicate ed a condizione che l'importo di finanziamento iniziale non risulti maggiorato a seguito di varianti di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

Art. 11

(Coefficienti di assegnazione dell'incentivo)

1. I coefficienti per l'assegnazione dell'incentivo sono fissati, per ciascun progetto, in base alle seguenti percentuali:

Figura	Progetto	Aggiudic.	Esecuzione	Totale
Resp. unico procedimento	5,00	3,00	8,00	16,00
Progettista architettonico	11,20	0,00	0,00	11,20
Progettista impianti	2,40	0,00	0,00	2,40
Progettista strutturale	2,40	0,00	0,00	2,40
Direttore dei lavori	0,00	0,00	16,00	16,00
Coordinatore Sicurezza	4,00	0,00	24,00	28,00
Collaboratori	8,00	4,00	8,00	20,00
Collaudatore o direttore lavori in caso di C.R.E.			4,00	4,00
	33,00	7,00	60,00	100,00

2. Qualora si tratti di interventi che comportano la ripetizione di progetti, i coefficienti per l'assegnazione dell'incentivo di cui sopra sono di volta in volta determinati per tenere conto del minor impegno richiesto al personale, in base alle analoghe riduzioni previste dalle vigenti tariffe professionali degli ingegneri ed architetti.

Art. 12

(Accorpamento o scorporo di funzioni)

1. Qualora, in sede di costituzione del gruppo di lavoro, si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più mansioni in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.

2. Diversamente, qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Art. 13

(Limiti dell'incentivo)

1. L'incentivo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme d'incentivo previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro, limitatamente alle attività per le quali lo stesso viene erogato, con la sola esclusione di quello spettante al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

2. Le parti valutano in sede di contrattazione aziendale l'opportunità di determinare la percentuale dell'ammontare della paga base contrattuale da non superare, nonché di coinvolgere il personale facente parte dei gruppi di lavoro in altri progetti obiettivo, al fine di evitare sperequazioni nel carico di lavoro e nei relativi incentivi economici.

3. Il costo di eventuali ore di straordinario effettuate dai componenti del gruppo di lavoro viene detratto dal fondo di cui al presente regolamento.

Art. 14

(Esclusione dall'incentivo)

1. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Dirigente, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento. Nel caso in cui il responsabile del procedimento sia il Dirigente stesso l'esclusione è disposta dal Direttore Generale.

2. Il componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Dirigente dell'Ufficio tecnico, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento.

3. E' fatto salvo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Ente, nonché la responsabilità disciplinare prevista dalle norme vigenti.

Art. 15
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano rispettivamente alle fasi di progettazione, aggiudicazione o esecuzione dei lavori in corso al momento della sua approvazione. Le percentuali relative al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione si applicano ai lavori iniziati dopo il 1°-1-2004 ed in corso alla data di approvazione del presente Regolamento.

2. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio provvede ad individuare gli interventi in corso e, se necessario, ad aggiornare o integrare i rispettivi gruppi di lavoro ed i coefficienti di incentivo previsti per ciascun componente.